



Comune di Sirolo

Provincia di Ancona

ORIGINALE

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Nr. **3**

Del **04/02/2019**

Oggetto:

APPROVAZIONE ALIQUOTE IMU ANNO 2019

L'anno duemiladiciannove, il giorno quattro del mese di febbraio alle ore 21,30 nella Sala del Consiglio del Comune di Sirolo convocato con appositi avvisi, il Consiglio Comunale si è riunito con l'intervento dei Signori:

1) MISITI MORENO	Assente	2) FANELLI FRANCO	Presente
3) BILO' FABIO	Presente	4) GIANTOMASSO ANGELA	Presente
5) PACENTI LORENZO	Presente	6) BELLELLI ALBERTO	Presente
7) RENZI RICCARDO	Assente	8) PIRANI FILIPPO	Assente
9) MARASCHIONI ALFREDO	Presente	10) CIARMATORI ALBERTA	Presente
11) OSIMANI LUCA	Assente	12) GIAMPIERI PAOLA	Assente
13) MORONI LUISIANA	Assente	14)	Assente

Presenti : **7** Assenti: **6**

Presiede il Sig.Fanelli Franco

Assiste il Segretario Generale Sig.ra Frulla Dott.ssa Carla

Sono stati designati scrutatori i Sigg.ri: Bellelli Alberto, Pacenti Lorenzo, Ciarmatori Alberta.

Constatato che gli intervenuti sono in numero legale, è stata adottata la retroscritta deliberazione

Il Presidente
Fanelli Franco

Il Segretario Generale
Frulla Dott.ssa Carla



Comune di Sirolo

Provincia di Ancona

Relazione sull'argomento il Responsabile IV U.O. - Servizio tributi - personale - economato.

Dopo l'illustrazione interviene il Consigliere Alberta Ciarmatori dicendosi contraria per i motivi espressi sul medesimo argomento negli anni precedenti.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23, e art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011 n.201, convertito con modificazioni con la legge 22 dicembre 2011 n. 214, con i quali viene istituita l'imposta municipale propria "IMU", con anticipazione, in via sperimentale, a decorrere dall'anno 2012, in tutti i comuni del territorio nazionale ;

Vista la legge 27 dicembre 2013 n. 147 (legge di stabilità 2014) che ha stabilito, tra l'altro, l'istituzione dell'Imposta Unica Comunale "IUC" dal 1 gennaio 2014 e delle sue componenti TASI e TARI, oltre ad una profonda e sostanziale modifica normativa della componente IMU ;

Considerato che, in relazione a tali presupposti impositivi, l'Imposta Unica Comunale applicabile nel 2018 si compone dell'Imposta Municipale Propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, nonché di una componente riferita ai servizi, che si articola nel Tributo per i Servizi Indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e nella Tassa sui Rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore

Visto l'art. 1, comma 26 L. 28 dicembre 2015 n. 208, con cui è stata introdotta, in analogia con quanto già avvenuto nel quadriennio 2008 – 2011, la sospensione dell'aumento dei tributi locali, prevedendo che *«al fine di contenere il livello complessivo della pressione tributaria, in coerenza con gli equilibri generali di finanza pubblica, per l'anno 2016 è sospesa l'efficacia delle leggi regionali e delle deliberazioni degli enti locali nella parte in cui prevedono aumenti dei tributi e delle addizionali attribuiti alle regioni e agli enti locali con legge dello Stato rispetto ai livelli di aliquote o tariffe applicabili per l'anno 2015»* e che *«la sospensione di cui al primo periodo non si applica alla tassa sui rifiuti (TARI) di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, né per gli enti locali che deliberano il predissesto, ai sensi dell'articolo 243-bis del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, o il dissesto, ai sensi degli articoli 246 e seguenti del medesimo testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000»*;

Considerato che la legge 145/2018, recante il Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021, pubblicata in G.U. lo scorso 30 dicembre, non ha confermato il blocco delle aliquote dei tributi locali stabilito dalla Legge n. 208/2015, confermata dalle successive Leggi di Bilancio, per le annualità 2016, 2017 e 2018.

Visto il Regolamento IUC, approvato con atto n. 20 del 31/07/2014 di Consiglio Comunale e successive modifiche;

Vista la delibera di Consiglio Comunale n. 6 del 22/02/2018 con la quale sono state determinate le Aliquote e Detrazioni IMU 2018.



Comune di Sirolo

Provincia di Ancona

Vista la delibera di Giunta Comunale n. 11 del 10/01/2019 con la quale sono state proposte al Consiglio Comunale le Aliquote e Detrazioni IMU 2019

Tenuto conto che i soggetti passivi effettuano il versamento dell'imposta dovuta al comune per l'anno in corso in due rate di pari importo, scadenti la prima il 17 giugno e la seconda il 16 dicembre. Resta in ogni caso nella facoltà del contribuente provvedere al versamento dell'imposta complessivamente dovuta in unica soluzione annuale, da corrispondere entro il 16 giugno.

Visto l' art. 1 della legge n. 147 del 27.12.2013 (Legge di Stabilità 2014) comma 677 ai sensi del quale il comune, con la medesima deliberazione di cui al comma 676, può determinare l'aliquota rispettando in ogni caso il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile.

Considerato che, alla luce delle disposizioni dettate dall'art. 1, commi 707 – 721 L. 27 dicembre 2013 n. 147, l'Imposta Municipale Propria (IMU) per l'anno 2019 continua a prevedere:

- la non applicabilità dell'imposta all'abitazione principale ed alle relative pertinenze, con esclusione degli immobili ad uso abitativo rientranti nella Cat. A/1, A/8 ed A/9;
- l'esenzione dei fabbricati strumentali all'attività agricola e dei terreni, sia agricoli che incolti, in quanto il territorio del Comune è interamente compreso nelle aree montane sulla base dell'elenco allegato alla Circolare n. 9/1993, a cui dal 2016 si deve nuovamente fare riferimento per individuare i Comuni montani;

la spettanza esclusiva allo Stato del gettito derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, sulla base dell'aliquota standard del 7,6 per mille, con possibilità per il Comune di aumentare sino a 3 punti millesimali tale aliquota, introdotta dall'art. 1, comma 380 L. 24 dicembre 2012 n. 228.

Vista la Legge di stabilità 2016 pubblicata in Gazzetta Ufficiale Legge 28.12.2015 n. 208 , G.U. 30.12.2015, in particolare :

- **l' art. 1 comma 10** che ha inserito, nel comma 3 dell'art. 13 del D. L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, la lett. 0a) che prevede un ulteriore caso di riduzione della base imponibile dell'IMU. La lett. 0a) stabilisce che la base imponibile dell'IMU è ridotta del 50 per cento per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda un solo immobile in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui e' situato l'immobile concesso in comodato; il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante oltre all'immobile concesso in comodato possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9; ai fini dell'applicazione delle disposizioni della presente



Comune di Sirolo

Provincia di Ancona

lettera, il soggetto passivo attesta il possesso dei suddetti requisiti nel modello di dichiarazione di cui all'articolo 9, comma 6, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n.23;

Richiamato l'art. 54 D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, in materia di approvazione delle tariffe e dei prezzi pubblici, in base al quale *«le Province e i Comuni approvano le tariffe e i prezzi pubblici ai fini dell'approvazione del bilancio di previsione»*;

Richiamato in tal senso quanto stabilito dal successivo art. 1, comma 169 L. 27 dicembre 2006 n. 296, il quale dispone che *«gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno»*;

Visto il Decreto Del Ministero Dell'Interno 7 dicembre 2018 , (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 17 dicembre 2018 n. 292). che ha rinviato tale termine al 28 febbraio 2019.

Visto che nella seduta della Conferenza Stato Città Autonomie Locali del 17 gennaio, riunita al Ministero dell'Interno e presieduta del Sottosegretario Stefano Candiani è stato deciso lo slittamento al 31 marzo 2019 il termine di approvazione dei bilanci di previsione di Province e Comuni.

Ritenuto, quindi, nelle more dell'adozione di eventuali ulteriori modifiche normative in materia di Imposta Unica Comunale, di poter procedere all'approvazione delle aliquote IMU relative all'anno 2019, nell'ambito del relativo bilancio di previsione, sulla base dei seguenti parametri, che riprendono quelli già introdotti nel 2018

Considerato che a decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione ;

Visto il favorevole parere tecnico formulato dal Responsabile IV U.O.;

Visto il favorevole parere contabile formulato dal Resp. Uff. Contabilità;

Visto l'esito della votazione espressa per alzata di mano dai n. 07 Consiglieri presenti e votanti:

- voti favorevoli n. 06
- voti contrari n. 01 (Ciarmatori)
- astenuti n. 00

DELIBERA

1) La premessa narrativa forma parte integrante e sostanziale del presente deliberato;



Comune di Sirolo

Provincia di Ancona

2) di determinare le seguenti aliquote IMU per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria anno 2019 :

- ALIQUOTA 4 per mille

aliquota per **abitazione principale** nelle categorie A1/A8/A9, e relative pertinenze

- ALIQUOTA 7,6 per mille

aliquota a favore di quei soggetti proprietari di unità immobiliari abitative locate, con contratto registrato, ad un soggetto che vi risiede anagraficamente, purché sia stata presentata all'ufficio regolare dichiarazione sostitutiva ai sensi della legge n. 15/68 entro il 31 dicembre dell'anno in cui si verifichino le condizioni richieste .

- ALIQUOTA 9 per mille

aliquota ordinaria base per tutti gli altri immobili e aree edificabili

3) di Determinare le seguenti Detrazioni per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria "IMU" anno 2019:

per l'unità immobiliare appartenente alla categoria catastale A/1-A/8-A/9 adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, per la quale continua ad applicarsi l'imposta, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica ;

4) di dare atto che tali aliquote e detrazioni decorrono dal 1 gennaio 2019 ;

5) di stabilire quale importo minimo da versare la quota annuale di € 2,07;

6) di considerare regolari i versamenti effettuati da un contitolare anche per conto degli altri purché il versamento corrisponda all'intera proprietà condivisa ed anche, in caso di successione nel corso dell'anno, i versamenti effettuati a nome del deceduto, purché il versamento corrisponda in totale a quello dovuto dagli eredi;

7) Di dare atto che per tutti gli altri aspetti di dettaglio riguardanti la disciplina del tributo si rimanda al Regolamento IUC approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 20 del 31/07/2014 e successive modifiche.

8) Di inviare la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360; di dare atto che a decorrere dall'anno di imposta 2013, le deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle detrazioni nonché i regolamenti dell'imposta municipale propria devono essere inviati esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo degli stessi nell'apposita sezione



Comune di Sirolo

Provincia di Ancona

del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, e successive modificazioni. I comuni sono, altresì, tenuti ad inserire nella suddetta sezione gli elementi risultanti dalle delibere, secondo le indicazioni stabilite dal Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, sentita l'Associazione nazionale dei comuni italiani. L'efficacia delle deliberazioni e dei regolamenti decorre dalla data di pubblicazione degli stessi nel predetto sito informatico. Il comune è tenuto alla pubblicazione degli atti come sopra indicati, nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, entro il 28 ottobre di ciascun anno di imposta; a tal fine il comune è tenuto a effettuare l'invio entro il 21 ottobre dello stesso anno. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto l'esito della votazione espressa per alzata di mano dai n. 07 Consiglieri presenti e votanti:

- voti favorevoli n. 06
- voti contrari n. 01 (Ciarmatori)
- astenuti n. 00

DELIBERA

- di rendere il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi art.134, comma 4, T.U.E.L. n. 267/2000.



Comune di Sirolo

Provincia di Ancona

Il presente verbale viene letto, salva l'ulteriore lettura e sua definitiva approvazione nella prossima seduta, e sottoscritto come segue:

Il Presidente
Fanelli Franco

Il Segretario Generale
Frulla Dott.ssa Carla

P A R E R I F A V O R E V O L I

TECNICO

CONTABILE

COPERTURA FINANZIARIA

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE ED ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è stata pubblicata all'*Albo Pretorio Informatico* nel sito web istituzionale di questo Comune per per 15 giorni consecutivi (art. 32, comma 1, della Legge 18 giugno 2009, n. 69)

dal _____ al _____

IL PRESENTE ATTO E' DIVENUTO ESECUTIVO

Dalla Residenza comunale, li _____

Il Segretario Generale
Frulla Dott.ssa Carla